



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n° 87 del 26/08/2020

Settore: SETTORE AFFARI GENERALI

OGGETTO: ART. 194 D.LGS. 267/2000 - RICONOSCIMENTO DELL'ULTERIORE DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI FIRENZE N. 877/2019 A TITOLO DI CONTRIBUTO UNIFICATO (RIF. 10/18)

VISTO l'art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 267/2000, secondo cui gli enti locali, con deliberazione consiliare, riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

RICHIAMATA la determinazione del Dirigente del Settore Segreteria Generale n. 451 del 27 aprile 2018 con cui si stabiliva di costituirsi nel giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Firenze – Sezione Lavoro, R.G. n. 61/2018;

DATO ATTO che con Sentenza n. 877/2019 (Allegato n. 2 al presente atto e già allegato sub 9 alla deliberazione consiliare n. 103/2019), resa all'esito del giudizio R.G. 61/2018, il Tribunale di Firenze ha accolto parzialmente il ricorso promosso condannando tra l'altro il Comune di Sesto Fiorentino al pagamento delle spese di giudizio per la somma complessiva di € 5.106,92, somma la cui legittimità quale debito fuori bilancio è già stata riconosciuta con la deliberazione consiliare n. 103/2019;

CONSIDERATO che nei conteggi inizialmente inviati dal legale della controparte non era stato richiesto il pagamento del contributo unificato versato, pari ad € 118,50 e che dunque tale somma non era stata riconosciuta come debito fuori bilancio nella citata deliberazione consiliare n. 103/2019;

RILEVATO che l'ulteriore spesa derivante dalla citata sentenza trova copertura finanziaria nelle somme stanziare nel Capitolo 12801/1 "Rimborsi ad altri soggetti: avvocatura", ma che, ciò nonostante, trattandosi di somme derivanti da sentenza di condanna esecutiva, è necessario comunque procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 267/2000, anche in conformità ai più recenti orientamenti della giurisprudenza contabile;

RICHIAMATA, in particolare, la Delibera n. 368 del 20 dicembre 2018 con la quale la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, ha chiarito che:



- “l’ente in presenza di una sentenza esecutiva (o altro provvedimento esecutivo) è tenuto comunque a procedere al tempestivo riconoscimento del debito, ricorrendone evidentemente i presupposti di legge ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a) e consentire, pertanto, alla Procura regionale della Corte dei Conti, di verificare la sussistenza di una possibile ipotesi di responsabilità erariale”;

- “alla luce dell’attuale normativa, non è consentito all’ente locale discostarsi dalle prescrizioni letterali dell’art. 194 TUEL che garantiscono una maggiore efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa per salvaguardare gli equilibri finanziari dell’ente locale, né procedere al pagamento di tale tipologia di prima dell’adozione della delibera consiliare; tale impostazione non muta neanche qualora vi sia già una disponibilità finanziaria sui pertinenti capitoli di bilancio”

CONSIDERATO dunque, alla luce di quanto sopra esposto, che anche il pagamento del contributo unificato rientra tra le ipotesi di “debiti fuori bilancio” previste dall’art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità.

CONSIDERATO ALTRESI’ che:

- la disciplina legislativa di cui al Titolo III capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell’ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all’azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all’art. 2041 c.c.;
- la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna, con deliberazione n. 11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall’art. 194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;
- la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma (rispetto all’arricchimento) spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell’ente;
- i principi generali dell’ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti;
- nel caso della sentenza esecutiva, nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia – Sez. riunite in sede consultiva delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza), che è maturato all’esterno dello stesso (sul cui contenuto l’Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti – Sez. di controllo – Friuli Venezia Giulia – delibera n. 6/2005);

- il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (Corte dei Conti – Sez. di controllo – Lombardia – delibera n. 401/2012);
- attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio (così Cass. civ. Sez. 1, 16.06.2000, n. 8223);

RITENUTO dunque di riconoscere la legittimità dell'ulteriore debito fuori bilancio derivante dalla sentenza esecutiva del Tribunale di Firenze n. 877/2019 (Allegato n. 2 al presente atto e già allegato sub 9 alla deliberazione consiliare n. 103/2019) per l'importo di € 118,50 a titolo di contributo unificato;

VISTI:

- l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, secondo cui “i provvedimenti di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei Conti”;
- l'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 secondo cui “per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato [...], le Regioni, le Province, i Comuni [...]”;

VISTI:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000, nonché il parere di regolarità contabile;
- il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012 Allegato n. 1 alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Ritenuto di dare al presente provvedimento immediata eseguibilità al fine di abbreviare i tempi necessari al pagamento del debito oggetto di riconoscimento;

DELIBERA

1) Di riconoscere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 e per quanto di competenza, la legittimità dell'ulteriore debito fuori bilancio per la somma di € 118,50 a titolo di contributo unificato, dovuto a seguito della sentenza Tribunale di Firenze n. 877/2019.



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

- 2) Di dare atto che il presente riconoscimento di debito fuori bilancio avviene fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa.
- 3) Di dare atto che il debito fuori bilancio di cui al punto 1 trova copertura finanziaria con le somme stanziare nella Missione 1, Programma 11, Piano Finanziario 1.10.05.04.001 - Capitolo 12801/1 "Rimborsi ad altri soggetti: avvocatura" – Tipo finanziamento EP Entrate Proprie del bilancio di previsione 2020;
- 4) Di demandare al Dirigente del Settore Affari Generali la predisposizione dei provvedimenti di impegno e liquidazione del debito fuori bilancio in questione nella misura riconosciuta dal presente provvedimento.
- 5) Di trasmettere il presente atto alla Procura Regionale per la Toscana della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27.12.2002, n. 289.
- 6) Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato omettendo l'allegato 2.

DELIBERA altresì

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000, con separata votazione, rilevata l'urgenza di provvedere per le motivazioni espresse in premessa narrativa.